

Nuovo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PARCO DELLE BANDIERE PREUNITARIE"

ART. 1 (SEDE E DENOMINAZIONE)

L'associazione denominata "PARCO DELLE BANDIERE PREUNITARIE" con sede in Prato, (PO), Località in Via Roma n.278. L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

ART. 2 (DURATA)

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 3 (SCOPO E OGGETTO SOCIALE)

L'Associazione, si propone di perseguire i seguenti scopi:

- Diffondere la cultura storica nel mondo giovanile e non; con particolare riferimento alle bandiere preunitarie e al processo risorgimentale da cui è nato il nostro tricolore.
- Ampliare la conoscenza della cultura letteraria e artistica in genere attraverso contatti tra persone, enti e associazioni;
- Proporsi come luogo di incontro e aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- Promuovere attività culturali organizzando convegni, conferenze, dibattiti, spettacoli, per bambini e ragazzi a partire dai tre anni, per giovani ed adulti, incontri di vessillologia, e ogni altra iniziativa ritenuta idonea per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 4 (I SOCI)

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5. I soci si dividono in:

1) soci fondatori; si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

2) soci ordinari; si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;

ART. 5 (MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 6 (PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO)

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (vedi art. 242 c.c.). L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

4) per indegnità;

5) (per altro grave motivo, vedi art. 243 c.c.).

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 244 c.c.).

ART. 7 (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)

Tutti i soci hanno diritto:

1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;

2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

3) ad accedere alle cariche associative;

	4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;	
	Tutti i soci sono tenuti:	
	1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;	
	2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;	
	3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell' Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;	
	4) a versare la quota associativa annuale.	
	Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.	
	<i>ART. 8 (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)</i>	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	1) l'Assemblea dei soci;	
	2) il Consiglio direttivo;	
	L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	<i>ART. 9 (ASSEMBLEA)</i>	
	L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà	

ricevere più di due deleghe.

ART. 10 (CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA)

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta il Consiglio direttivo o un singolo socio ne ravvisino la necessità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che sia trascorso 1 giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11 (VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA)

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 211 c.c.).

ART. 12 (VOTAZIONI)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 211 c.c.).

ART. 13 (VERBALIZZAZIONE)

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Presidente.

ART. 14 (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato da 2 o 3 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

	2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;	
	3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;	
	4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;	
	5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;	
	6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.	
	Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 1 consigliere ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.	
	<i>ART. 15 (IL PRESIDENTE)</i>	
	Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al	

membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16 (I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI)

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) il libro dell' inventario;

ART. 17 (IL VICE PRESIDENTE)

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18 (IL SEGRETARIO)

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

ART. 19 (GRATUITA' DEGLI INCARICHI)

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

ART. 20 (PATRIMONIO)

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

2) dai contributi dei propri soci;

3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 (ESERCIZIO SOCIALE)

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo da presentare per l'approvazione in Assemblea (vedi art. 20 c.c.). I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 30 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 22 (SCIoglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.). All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

ART. 23 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni con-

tenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

MACRI' LEONARDO

CAMBI ROBERTA

MACRI ESTER

VASSILI SIMONE